

Gentile cliente,
sottostanti trovate alcune informazioni utili per poter richiedere quanto in oggetto.

Qualora fosse interessati, inoltrate per favore le fatture del 1° trimestre del 2019, rispondendo a questa email, verificheremo noi la sussistenza dei requisiti fondamentali ed eventualmente indicheremo l'imponibile di base utile per il calcolo del credito spettante.

Lo scopo è quello di rendersi disponibili, soprattutto in un momento particolare come quello di adesso, per cercare di chiarire alcune delle dinamiche del settore, per rispondere a qualsiasi dubbio o necessario chiarimento su come leggere una bolletta o i contratti, cosa fare per attivare un contatore, questi sono alcuni esempi.

1. BONUS ENERGIA ELETTRICA PER LE IMPRESE NON ENERGIVORE

Il Decreto Energia 2022 all'articolo 3, prevede un credito d'imposta per le imprese non energivore pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.

A CHI SPETTA

Il bonus energia elettrica imprese non energivore spetta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (imprese energivore). La tax credit viene riconosciuta qualora il prezzo della spesa dichiarato, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Va usato in compensazione in via esclusiva. Inoltre, non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile IRAP. Inoltre, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

2. BONUS GAS PER LE IMPRESE NON GASIVORE

Il credito d'imposta per le imprese non a forte consumo di gas naturale previsto dal Decreto Energia è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

A CHI SPETTA

Il tax credit spetta alle imprese non a forte consumo di gas naturale. Viene erogato qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Tale credito, come gli altri, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile IRAP. Può essere cumulato con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

BONUS IMPRESE A CONSUMO NORMALE: LA CESSIONE DEL CREDITO

I crediti d'imposta relativi ai consumi per imprese non energivore e non gasivore, previsti dagli articoli 3 e 4 del Decreto Energia, sono cedibili ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Sono escluse successive cessioni, tranne che in specifiche ipotesi, come in caso di Superbonus 110 % 2022. Sono possibili due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di:

- banche e intermediari finanziari;
- società appartenenti a un gruppo bancario;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia



Il termine per la cessione del credito è fissato al 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità di entrambi i crediti d'imposta, sono da effettuarsi in via telematica, saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

COME RICHIEDERE I BONUS ENERGIA IMPRESE

Per fruire di questi tre tipi di credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d'imposta del quale è richiesta l'autorizzazione alla fruizione. Per utilizzare il credito in compensazione, per tutti i bonus energia aziende spiegati nella nostra guida, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate disponibili da questa pagina.

I CODICI TRIBUTO

Il 14 aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo per le aziende a forte consumo di energia elettrica e gas naturale e per le imprese diverse da quelle a forte consumo che intendono usufruire dei contributi straordinari (Risoluzione n. 18/E). Questi i codici tributo da indicare nell'F24 che possono essere utilizzati dalle aziende in possesso dei requisiti per accedere all'agevolazione:

“**6961**” – credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022);

“**6962**” – credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);

“**6963**” – credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022);

“**6964**” – credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).

Nel caso del bonus destinato alle imprese energivore previsto dal Decreto Sostegni Ter, con la risoluzione n. 13/E, l'Agenzia delle Entrate ha anche stabilito il codice tributo da utilizzare per usufruire del credito d'imposta (“6960”) che dovrà essere inserito nel modello F24 nella “sezione erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei casi in cui l'esercente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

RIFERIMENTI NORMATIVI

-Decreto Sostegni Ter – Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, (Pdf 333 Kb) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.21 del 27-01-2022.

-Decreto Bollette 2022 – Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Pdf 302 Kb) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.50 del 01-03-2022

-Decreto energia 2022 – Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 (Pdf 377 Kb) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 67 del 21 marzo 2022.

Risoluzione n. 18/E dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2022 (Pdf 628 Kb).

